

REGIONE TOSCANA

**Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Industria, Artigianato, Innovazione Tecnologica
Settore Infrastrutture e Servizi alle Imprese**

DECRETO 15 febbraio 2012, n. 525
certificato il 21-02-2012

Decreto n. 3840/2010. Avviso per il cofinanziamento di interventi finalizzati alla razionalizzazione, riorganizzazione e potenziamento del sistema regionale del Trasferimento Tecnologico- linea 1.5 del PRSE 2007/2010 e linea 1.3.1 del PAR FAS 2007/2013. Modifica all'allegato 3 del decreto n. 2779/2011.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 2 comma 4 della L.R. 08.01.2009 n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale";

Vista la legge regionale 08.01.2009 n. 1, sopra citata, ed in particolare l'art. 9 "Responsabile di settore";

Visto il Decreto n. 5192 del 26/10/2010 "Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle competenze: assetto organizzativo" con il quale al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del Settore "Infrastrutture e servizi alle imprese";

Visto il PRSE 2007-2010 approvato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 66 del 10/07/2007;

Preso atto che per effetto dell'art. 104 comma 1 della L.R. 65/2010 (Legge finanziaria per il 2011), la validità del PRSE 2007-2010 è prorogata al 31.12.2011;

Vista la linea 1.5. del Piano Regionale di sviluppo economico finalizzata alla realizzazione, anche attraverso il recupero e la riqualificazione di spazi fisici degradati, di centri di competenza per le imprese, vale a dire infrastrutture di servizi avanzati per le imprese, per il trasferimento tecnologico, per l'innovazione e la creazione di nuove imprese, in particolare, incubatori tecnologici, laboratori di ricerca industriale pubblico-privati;

Visto il PRS 2011-2015 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 49 del 29/06/2011;

Vista la proposta di PRSE 2012-2015 approvato con delibera G.R. n. 42 del 28/11/2011, attualmente in fase di esame da parte del Consiglio Regionale;

Considerato che nella proposta del nuovo PRSE 2012-2015 in corso di approvazione sono previste le linee di intervento E1 "Aree per insediamenti produttivi" e E2 "Infrastrutture per il trasferimento tecnologico";

Visto il Programma Attuativo Regionale (PAR) del FAS (Fondo Aree sottoutilizzate) 2007-2013 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 529 del 07/07/2009 con la quale l'Area Programmazione e Controllo della D.G. Presidenza è stata incaricata di aprire la negoziazione con il Ministero dello Sviluppo Economico/Dipartimento Politiche di Sviluppo (MISE/DPS);

Visto il Documento di dettaglio del PAR FAS 2007-2013, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1243 del 28.12.2009 e successiva modifica con Delibera di G.R n. 337 del 22/03/2010;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 178 del 23/02/2010 avente ad oggetto "Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007/2013: approvazione a seguito della conclusione della negoziazione con il MISE;

Vista la decisione della giunta regionale n. 2 del 28.12.2010 "Indirizzi alle Autorità di Gestione per la revisione dei programmi operativi comunitari e del programma attuativo FAS";

Vista la delibera di G.R n. 1110 del 12.12.2011 "Approvazione revisione PAR FAS 2007/2013";

Vista la linea di Azione 1 del PIR 1.3 del PAR FAS 2007/2013 che prevede il finanziamento di interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione, tra gli altri, di centri di competenza relativi al trasferimento tecnologico, dell'innovazione, della ricerca industriale, delle nuove tecnologie, ivi compresi incubatori e acceleratori di impresa nei settori hi-tech e delle tecnologie ambientali, laboratori di ricerca, strutture per l'alta formazione connessi alle infrastrutture per il trasferimento;

Vista la delibera di G.R. n. 924 del 19/10/2009 avente ad oggetto: PRSE 2007/2010. Linee di intervento 1.5 e 3.3 "Infrastrutture per lo sviluppo economico". Approvazione linee di indirizzo e priorità per la costituzione di un "Fondo per le infrastrutture produttive e relativo disciplinare" presso ARTEA;

Considerato che il suddetto fondo prevede tra le tipologie di interventi cofinanziabili con le risorse ad esso destinate, i Centri di Competenza, vale a dire infrastrutture per servizi avanzati e qualificati a favore delle imprese, per il trasferimento tecnologico e l'innovazione ad accesso aperto (centri di ricerca, laboratori di ricerca

industriale pubblico/privati, centri di prove e test, centri servizi ed incubatori);

Visto il DPEF 2010, adottato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 87 del 28/07/2009, PIR. 1.3, il quale prevede la costituzione a titolo sperimentale, di un “Fondo rotativo per il sostegno di investimenti infrastrutturali”;

Vista la delibera di G.R. n. 700 del 26/07/2010 di integrazione del Fondo per le infrastrutture produttive;

Vista la delibera di G.R. n. 117 del 28/02/2011 di integrazione del Fondo per le infrastrutture produttive;

Vista la delibera di G.R. n. 253 del 11/04/2011 di integrazione del Fondo per le infrastrutture produttive;

Vista la delibera di G.R. n. 678 del 19/07/2010 avente ad oggetto: “PRSE 2007/2010 e POR CreO FESR 2007/2013. Indirizzi per il cofinanziamento di interventi finalizzati alla razionalizzazione, riorganizzazione e potenziamento del Sistema regionale del Trasferimento Tecnologico. Aggiornamento della DGR 258/2010”;

Visto il decreto n. 3840 del 28/07/2010 avente ad oggetto: “Delibera di G.R. n. 924/09 “Fondo per le infrastrutture produttive”. Approvazione Avviso per la manifestazione di interesse per il cofinanziamento di interventi finalizzati alla razionalizzazione, riorganizzazione e potenziamento del sistema regionale del trasferimento tecnologico di cui alla linea 1.5 del PRSE 2007/2010 ed alla linea di azione 1 del PIR 1.3 del PAR FAS 2007/2013” (di seguito ‘Avviso’);

Visto il decreto n. 2779 del 30/06/2011 avente ad oggetto: “Decreto 3840/2010-Avviso per il cofinanziamento di interventi finalizzati alla razionalizzazione, riorganizzazione e potenziamento del sistema regionale del Trasferimento Tecnologico - linea 1.5 del PRSE 2007/2010 e linea 1 del PIR 1.3 del PAR FAS 2007/2013. Approvazione elenco dei DoS e delle operazioni ammissibili (Allegato 1); approvazione elenco operazioni non ammissibili (Allegato 2); approvazione disciplinare per le modalità di presentazione delle domande di finanziamento (Allegato 3)”, ed in particolare il paragrafo 1.3 - “Documentazione obbligatoria da allegare al Modulo di Domanda”, laddove alla lettera d) individua, per i soggetti diversi dall’Ente territorialmente competente, il titolo abilitativo edilizio quale documento obbligatorio, a pena di esclusione, da allegare alla domanda di finanziamento a valere sul Fondo infrastrutture produttive istituito con DGRT n. 924/2009 per la Tipologia II - “Realizzazione centri di competenza”;

Vista la L.R.T. n. 1/2005, articolo 84 - “procedura per

la denuncia di inizio dell’attività”, come vigente alla data di adozione del succitato D.D. n. 2779/2011, secondo la quale, per le opere e gli interventi edilizi sottoposti a denuncia di inizio dell’attività, come identificati dall’allora vigente articolo 79 della medesima L.R.T. n. 1/2005, la denuncia di inizio dell’attività deve essere presentata almeno venti giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori (ma non oltre un anno prima, a pena di decadenza), accompagnata da:

- una dettagliata relazione asseverata a firma di professionisti abilitati, che asseverino la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici vigenti;

- gli elaborati progettuali e la descrizione dello stato di fatto dell’immobile oggetto dei lavori;

- ogni parere, nullaosta o atto d’assenso comunque denominato, necessario per poter eseguire i lavori, salvo che il comune provveda direttamente;

Vista la L.R.T. 5 agosto 2011, n. 40, articoli 14 e 21, la quale, nel recepire le disposizioni di cui all’articolo 19 della Legge n. 241/1990, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106 di conversione del Decreto Legge 13/05/2011, n. 7, sostituisce integralmente gli articoli 79 ed 84 della L.R.T. n. 1/2005, introducendo la procedura di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in sostituzione della precedente procedura di Denuncia di inizio dell’attività (DIA);

Considerato che la nuova formulazione dell’articolo 84 della L.R.T. n. 1/2005, entrata in vigore posteriormente all’adozione del succitato D.D. n. 2779/2011, modifica sostanzialmente le procedure edilizie per le opere e gli interventi edilizi elencati all’articolo 79 della medesima L.R.T. n. 1/2005, rilevanti anche per la presentazione delle domande di finanziamento ai sensi del Disciplinare sopra richiamato;

Considerato che, in particolare, a differenza della previgente procedura di Dichiarazione di inizio dell’attività, l’attuale procedura di Segnalazione certificata di inizio attività prevede, all’atto della presentazione, l’indicazione, a pena di inefficacia, dell’impresa cui sono affidati i lavori, nonché l’inizio effettivo dei lavori contestualmente alla presentazione della SCIA, secondo quanto disposto dall’articolo 84, commi 2, 3 e 5 della L.R.T. n. 1/2005;

Considerato che, pertanto, nel caso di intervento edilizio ammissibile ai contributo di cui al D.D. n. 2779/2011 e riconducibile ad una delle tipologie assoggettate a SICA ai sensi dell’articolo 79 della L.R.T. n. 1/2011, l’esibizione del titolo abilitativo unitamente alla domanda di finanziamento comporterebbe l’obbligo di avere già espletato le procedure di selezione della ditta alla data di presentazione della domanda di finanziamento ai sensi del Disciplinare sopra richiamato, introducendo un

oggettivo aggravio procedurale per i soggetti beneficiari titolari di progetti soggetti a tale procedura edilizia, anche in termini comparativi rispetto ad interventi soggetti, invece, a rilascio di permesso a costruire;

Ritenuto opportuno, alla luce delle novità normative in materia di disciplina dell'attività edilizia intervenute, a seguito dell'entrata in vigore della L.R.T. 5 agosto 2011, n. 40, successivamente all'adozione del D.D. 30 giugno 2011, n. 2779, disciplinare diversamente le procedure per la presentazione delle domande di finanziamento per la Tipologia II - "Realizzazione centri di competenza" del succitato Fondo infrastrutture produttive;

Ritenuto, in particolare, opportuno, al fine di rimuovere il sopravvenuto aggravio procedurale per i soggetti titolari di interventi edilizi soggetti a SCIA, modificare il paragrafo 1.3, lettera d) relativo ai documenti tecnico-amministrativi obbligatori da allegare alla domanda di finanziamento, prevedendo, per gli interventi soggetti a SCIA, l'obbligo di allegare alla domanda di finanziamento la documentazione tecnica rispondente ai requisiti di cui all'articolo 84, comma 2, lettere a) e b) della L.R.T. n. 1/2005, fermo restando l'obbligo di presentare la SCIA all'Amministrazione territorialmente competente entro 270 giorni dalla data di adozione del Decreto di eventuale approvazione della domanda di finanziamento; copia conforme della SCIA depositata dovrà essere trasmessa al Dirigente responsabile del Fondo infrastrutture produttive entro i 30 giorni successivi all'avvenuto deposito presso l'Amministrazione territorialmente competente;

DECRETA

1. di stabilire che il paragrafo 1.3 - "Documentazione obbligatoria da allegare al Modulo di Domanda", lettera d) del Disciplinare approvato in Allegato 3 al D.D. n. 2779 del 30/06/2011 (1) è modificato come segue:

d.1) nel caso di soggetti diversi dall'Ente territorialmente competente, originale o copia conforme all'originale del titolo abilitativo edilizio con allegata la relativa documentazione progettuale ai sensi di legge, ovvero, nel caso di interventi edilizi soggetti a SCIA, documentazione tecnica, in originale, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 84, comma 2, lettere a) e b) della L.R.T. n. 1/2005, fermo restando l'obbligo di presentare la SCIA all'Amministrazione territorialmente competente entro 270 giorni dalla data di adozione del Decreto di eventuale approvazione della domanda di finanziamento; copia conforme della SCIA depositata dovrà essere trasmessa al Dirigente responsabile del Fondo infrastrutture produttive entro i 30 giorni successivi all'avvenuto deposito presso l'Amministrazione territorialmente competente;

d.2) nel caso di soggetto richiedente coincidente con

l'Ente territorialmente competente, elaborati costituenti il "progetto definitivo" con relativo atto di approvazione corredato del visto di regolarità contabile secondo quanto stabilito dall'art. 93 del D. Lgs. 163/2006; nel caso in cui il soggetto richiedente intenda fare ricorso alla procedura di cui all'art. 53, comma 2, lettera c) del D. L.vo n. 163/2006, potrà essere allegato il "progetto definitivo" redatto dall'aggiudicatario in via provvisoria della gara di appalto.

In ogni caso i progetti relativi ad opere edilizie dovranno essere costituiti, almeno, dalla seguente documentazione:

I. atto deliberativo del soggetto richiedente di approvazione del progetto;

II. relazione tecnica descrittiva dei criteri e delle scelte progettuali, nonché dei materiali prescelti e dell'inserimento dell'opera sul territorio;

III. computo metrico estimativo;

IV. capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

V. sovrapposizione su estratto di mappa catastale con evidenza degli immobili interessati dall'intervento;

VI. elaborati grafici, tra cui, in particolare, planimetria generale dell'area oggetto di intervento e delle opere di cui si richiede l'ammissione a contributo e tavole, in scala appropriata, delle principali opere previste in progetto da cui risulti chiaramente anche la destinazione funzionale dei diversi ambienti (da allegare su supporto cartaceo e in formato digitale su supporto CD-rom o DVD senza caricamento sul sistema gestionale on line).

Nel caso di progetti comprendenti l'acquisto di forniture (attrezzature e/o arredi), il progetto dovrà comprendere anche la seguente documentazione:

VII. relazione tecnica-illustrativa descrittiva del contesto in cui è inserita la fornitura;

VIII. calcolo della spesa per l'acquisizione dei beni (computi metrici, preventivi, listini ecc) corredato di quadro economico degli oneri complessivi per l'acquisizione della fornitura;

IX. specifica planimetria con evidenza della ubicazione delle attrezzature ed arredi principali previsti in progetto.

Tutta la documentazione tecnica sopra elencata dovrà essere timbrata e sottoscritta in originale dall'Ente committente e dal progettista incaricato e dovrà contenere un riferimento chiaro ed univoco al relativo atto di approvazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T ai sensi dell'art. 5 bis comma 1 lett. b) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

*Il Dirigente
Andrea Zei*